

Roma, 15 novembre 2019

Circolare n. 205/2019

Oggetto: Tributi – ART – Le imprese di autotrasporto escluse dal pagamento del contributo 2019.

Il Tar del Piemonte, nell'accogliere una serie di ricorsi promossi da società private, ha annullato l'obbligo di pagamento del contributo 2019 all'ART a carico delle imprese di autotrasporto (Delibera n.141/20018 articolo 1 comma 1 lettera j).

Com'è noto, l'ART ha chiesto il pagamento alle imprese di trasporto merci che possiedono veicoli superiori a 26 tonnellate e fatturano oltre 5 milioni di euro annui, ritenendole connesse con porti, scali ferroviari, aeroporti e interporti. Il Tribunale amministrativo ha ora ribadito che quelle attività non sono state fino ad oggi regolate e pertanto non devono essere assoggettate alla contribuzione.

In particolare, il Tar Piemonte ha specificato che il vigente testo normativo, così come modificato dal Decreto Genova, ha esteso l'obbligo contributivo a tutti gli operatori economici comunque operanti nel medesimo mercato, ma gli stessi devono essere destinatari diretti dell'attività dell'ART e non meri beneficiari. Le sentenze così recitano: *"necessariamente gli operatori del trasporto e della logistica accedono a porti, scali merci ed aeroporti ma non per questo diventano regolati"*.

Il pronunciamento positivo per gli operatori si rifletterà ovviamente sulla sentenza attesa per il gennaio prossimo relativa al ricorso presentato dalle associazioni di categoria del settore, tra cui la Fedit.

A diverse conclusioni il Tribunale è pervenuto, viceversa, relativamente all'attività dei terminalisti portuali, ritenendo che la Delibera ART n.57/2018 abbia inciso su quelle attività avendo ad oggetto le infrastrutture portuali.

Daniela Dringoli
Codirettore

*Per riferimenti confronta circ.[184/2019](#)
D/d*